

CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE E PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI

tra


la Libera Università Maria Santissima Assunta (d'ora in avanti denominata **LUMSA**), rappresentata dal Rettore pro tempore prof. Francesco Bonini

e

l'Ordine degli assistenti sociali, Consiglio Regionale del Lazio (d'ora in avanti denominato **CROAS Lazio**), rappresentato dalla Presidente, dott.ssa Giovanna Sammarco,

Visti

- la Legge 23 marzo 1983, n. 84 "*Ordinamento della Professione di Assistente Sociale*";
- il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615 "*Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio Nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale*";
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 "*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento*";
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 3 novembre 1999, n. 509 "*Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei*", con particolare riferimento all'art. 11;
- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "*Regolamento attuativo dell'art.1, comma 18 della legge n.4/1999 relativo alle modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, nonché della disciplina del relativo ordinamento, con particolare riferimento all'art.6 sul "tirocinio"*";
- le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri degli esteri agli Stati membri sul Servizio Sociale Rec (1) del 17.1.2001;
- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica del 22 ottobre 2004 n. 270 relativo alle " Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvata con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509 con particolare riferimento all'art.3 comma 5 e all'art. 10 comma e) che detta regole sulle attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese , amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
- i Decreti del Ministero dell'Università sulle classi di Lauree e Lauree Magistrali registrate il 5 giugno 2007 dalla Corte dei Conti;
- il Decreto del Ministero dell'Università n. 17 del 22 settembre 2010, art.12.



Premesso

Che LUMSA ha attivato ex D.M. 270/2004, i corsi di studio Classe L-39 e Classe LM-87.

Che gli ordinamenti e regolamenti didattici di tali corsi di studio prevedono attività formative per le quali è previsto il ricorso a specifiche competenze professionali.

Che LUMSA e CROAS Lazio intendono regolare stabilmente e migliorare i rapporti di collaborazione e di cooperazione per quanto concerne:

- a) le procedure selettive di ammissione ai corsi di studio in Servizio Sociale;
- b) la formazione professionale degli studenti universitari dei corsi di studio in Servizio Sociale;
- c) il qualificato svolgimento dei tirocini professionali, parte fondamentale e qualificante della formazione professionale dell'assistente sociale e dell'assistente sociale specialista;
- d) la formazione continua degli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti attraverso attività formative anche congiunte.


Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione.

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. LUMSA e CROAS Lazio, con la presente convenzione, definiscono obiettivi, contenuti generali e modalità per il corretto svolgimento della formazione e dei tirocini professionali per la laurea triennale, la laurea magistrale e - qualora istituita - la laurea magistrale a ciclo unico, al fine di assicurarne l'efficacia formativa, la qualità e l'aderenza ai principi e contenuti della professione, individuando sia gli impegni reciproci che quelli promozionali, organizzativi e formativi.

Art. 2 - Docenze di Servizio Sociale.

1. Nello spirito di cooperazione, CROAS Lazio s'impegna ad individuare criteri qualitativi per agevolare e garantire il ricorso di LUMSA per la docenza ad assistenti sociali di comprovata professionalità.
2. LUMSA e CROAS Lazio concordano su cinque criteri preferenziali, qualitativi essenziali per la selezione dei docenti di insegnamenti di Servizio Sociale e dei docenti di tirocinio professionale di Servizio Sociale nei corsi di studio triennali e magistrali:
 - a) diploma di laurea magistrale o titolo equipollente, con preferenza per i titoli di Servizio Sociale;
 - b) iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali;
 - c) assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni per trasgressione alle norme del Codice deontologico;
 - d) comprovata esperienza di almeno 10 anni, di attività professionale in qualità di assistente sociale;
 - e) attenzione alla continuità didattica.
3. LUMSA si impegna, compatibilmente col rispetto delle norme ministeriali e con la programmazione sostenibile dell'offerta formativa:
 - a) a salvaguardare l'insegnamento obbligatorio delle materie caratterizzanti il Servizio Sociale (nei SSD: SPS/07, SPS/09 e SPS/10), attinenti a principi e fondamenti del servizio sociale, metodi e tecniche del servizio sociale, deontologia e storia del servizio sociale, organizzazione dei servizi sociali e politiche sociali, assicurando ad esse un complesso di almeno 39 CFU nei corsi di studio L-39;
 - b) a promuovere nella laurea magistrale di Servizio Sociale l'attivazione di corsi in discipline professionali di Servizio Sociale;
 - c) ad assicurare ai tirocini professionali almeno 18 CFU nella laurea triennale ed almeno 12 CFU nella laurea magistrale, ovvero di 30 CFU complessivi nella laurea magistrale a ciclo unico, qualora istituita.




Art. 3 - Tirocini professionali.

1. L'attività di tirocinio di Servizio Sociale è formalizzata attraverso convenzioni tra LUMSA, organismi, amministrazioni ed organizzazioni, pubbliche e/o private, ove siano attivati servizi sociali presso cui operino stabilmente assistenti sociali.
2. LUMSA si impegna a comunicare a CROAS Lazio, prima dell'inizio effettivo dei tirocini, in tempo utile per l'effettuazione dei necessari controlli, l'elenco di organismi, amministrazioni ed organizzazioni aventi sede legale nella regione Lazio, con i relativi nominativi degli assistenti sociali supervisori.
3. Ogni studente tirocinante è affiancato da un assistente sociale supervisore operante negli Organismi sedi di tirocinio. Ad ogni supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinante contemporaneamente.
4. LUMSA e CROAS Lazio concordano su 4 criteri qualitativi essenziali per la selezione dei supervisori di tirocinio professionale di Servizio Sociale nei corsi di studio triennali e magistrali:
 - a) iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali, sezione A o B per i corsi di studio triennale;
 - b) iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali, sezione A per i corsi di studio magistrale;
 - c) assenza di sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni per trasgressione alle norme del Codice deontologico;
 - d) comprovata esperienza di almeno 5 anni di attività professionale in qualità di assistente sociale, in regola con il percorso di formazione continua con preferenza nel campo della supervisione.
5. Le ore relative all'attività di tirocinio devono essere documentate da apposita attestazione, controfirmata dall'assistente sociale supervisore del tirocinio presso l'organizzazione ospitante.
6. Il numero di ore di attività didattica di tirocinio dedicata alla progettazione, alla rielaborazione dell'esperienza, alla valutazione ed alla comunicazione di informazioni ed aggiornamenti agli studenti svolta all'interno dell'Università, non può eccedere il 10% del totale delle ore annue destinate ad attività di tirocinio dello specifico corso di studio degli ordinamenti e regolamenti approvati.
7. LUMSA garantisce la programmazione, il monitoraggio, il coordinamento e la qualità dell'esperienza di tirocinio, atta a favorire il processo di trasformazione delle conoscenze teoriche in abilità professionali.
8. CROAS Lazio si impegna ad individuare iniziative per promuovere una migliore qualità dei tirocini e per favorire l'assunzione del ruolo di supervisore da parte di professionisti qualificati.
9. I tirocini non conformi alla normativa nazionale ed alla presente convenzione non sono validi ai fini dell'ammissione all'esame di laurea.

Art. 4 - Ammissione alla laurea magistrale biennale non a ciclo unico.

1. LUMSA si impegna a proseguire l'attenta verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dei candidati alla laurea magistrale biennale non a ciclo unico ammessi al colloquio selettivo in relazione alle discipline professionali di servizio sociale caratterizzanti la formazione dell'assistente sociale nella laurea triennale.
2. LUMSA si impegna a consentire l'iscrizione:
 - a) ai candidati alla LM-87 che siano privi di non oltre 18 CFU, di cui 9 in discipline professionali (principi e fondamenti, metodi e tecniche del Servizio Sociale) e 9 di tirocinio professionale e di provarne il conseguimento prima dell'immatricolazione;
 - b) agli studenti del corso di laurea LM-87, non in possesso del corso di laurea L-39 od equipollente, l'inserimento di materie professionali di almeno 9 CFU negli insegnamenti di libera scelta dello studente;
 - c) ai laureati LM-87 che non siano in possesso di laurea triennale in Servizio Sociale ex DM 509/99 o ex DM 270/04 o di DU in Servizio sociale dell'ordinamento precedente di conseguire mediante iscrizione a corsi singoli i CFU mancanti nelle materie e tirocini di Servizio sociale.



Art. 5 - Formazione continua degli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti.

1. L'attività di supervisione certificata dall'Università riconosce agli assistenti sociali supervisori crediti per la formazione continua prevista dall'Ordine.
2. LUMSA si impegna ad attivare, di concerto con CROAS Lazio, corsi di aggiornamento specifici per assistenti sociali e assistenti sociali specialisti, anche in modalità di CAF (corsi di alta formazione) e master di I e II livello.
3. LUMSA e CROAS Lazio si impegnano a promuovere iniziative congiunte nel campo della formazione, della ricerca sociale applicata, della ricerca intervento e della ricerca valutativa, nonché della formazione alla ricerca ed alla valutazione, anche destinate alla formazione continua degli assistenti sociali e degli assistenti sociali specialisti.

Art. 6 - Durata della convenzione.

1. La presente convenzione ha durata quinquennale dalla data della sua sottoscrizione e s'intende tacitamente rinnovata nel testo attuale, salvo esplicita comunicazione di annullamento o richiesta di revisione da parte di almeno una delle istituzioni sottoscriventi, da inviarsi entro i 90 giorni precedenti la scadenza annuale.
2. La presente convenzione è integrabile con protocolli aggiuntivi, intesi a definire le modalità operative individuali e congiunte dei contraenti.
3. LUMSA e CROAS Lazio si impegnano a revisionare o integrare con protocolli aggiuntivi la presente convenzione, in caso di emanazione di nuove normative innovative degli studi universitari di Servizio sociale o dell'ordinamento della professione.

per l'Università degli Studi
LUMSA

per l'Ordine degli Assistenti Sociali
Consiglio Regionale del Lazio

4

Roma,